

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE
FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE.

Nr. Progr. **61**
Data **26/07/2012**
Seduta NR. **11**
Titolo **1**
Classe **15**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 26/07/2012

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **26/07/2012** alle ore **19:30** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	S
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	S	FACCHINI RICCARDO	S
TOLOMELLI VANNA	N	MALAGUTI FIORENZO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	S	MADDALONI CARMINE	N	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	N	DE FRANCESCHI LUCIANA	S	GIORDANO ANTONIO	N
BARTOLINI MONICA	S	IOVINO PAOLO	N	MORANDI NADIA	S
<i>Totale Presenti: 16</i>		<i>Totali Assenti: 5</i>			

Assenti giustificati i signori:

TOLOMELLI VANNA, QUERZÈ DAVIDE, MADDALONI CARMINE, IOVINO PAOLO, GIORDANO ANTONIO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

LAZZARI MASSIMILIANO, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, *CICCIA ANNA ROSA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, VERONESI GIAMPIERO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

MOSCATELLI FRANCESCO, RIMONDI MORGAN, CANNONE TIZIANA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE.

Per la discussione del punto in oggetto si fa riferimento alla precedente deliberazione n. 57 in data odierna e alla registrazione in atti al Prot. n. 13477.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con atto in data 20.12.2011, repertorio nr. 3155 e registrato a Bologna in data 27.12.2011, i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, e San Giovanni in Persiceto hanno costituito l'Unione Terred'Acqua, in conformità allo Statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/1999 e n. 11/2001 e della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che all'art. 6 - comma 1 - dello Statuto vigente dell'Unione, approvato dai Consigli Comunali dei sei Comuni aderenti, si prevede che: *“ I Comuni aderenti possono trasferire all'Unione l'esercizio di funzioni amministrative proprie o ad essi delegate, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.”*;
- che all'art. 7 - comma 1 - dello Statuto in vigore si prevede che: *“ Il trasferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 6 si perfeziona con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze trasferite di cui alla deliberazione di ciascun Consiglio Comunale interessato.”*;

Considerato che la gestione in forma associata delle funzioni relative all'Ufficio di Piano Distrettuale fra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto è già in essere dall'anno 2008 e ai sensi dell'art. 41 - comma 3 - del vigente Statuto dell'Unione e rimane in vigore fino all'approvazione della delibera di trasferimento delle funzioni all'Unione;

Ritenuto pertanto necessario procedere, a seguito dell'avvenuta costituzione dell'Unione Terred'Acqua, all'approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento alla stessa delle funzioni relative all'Ufficio di Piano Distrettuale al fine di disciplinare il contenuto della funzione e del servizio trasferito, i criteri relativi ai rapporti finanziari fra gli Enti, eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, durata e modalità di recesso;

Visti:

- lo schema di convenzione allegato;
- il TUEL n. 267/2000;
- il D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 all'art. 23 - comma 21 - in materia di contenimento delle spese per i servizi trasferiti alle Unioni dai Comuni;
- il D.L. n. 95/2012;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24 luglio 2012;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;

b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Consigliere Morandi) e astenuti n. 5 (Consiglieri Gallerani, Roncaglia, Facchini, Zavattaro e Cannone) resi per alzata di mano, presenti n. 16 componenti

DELIBERA

- 1) Di approvare la convenzione tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto e l'Unione Terred'Acqua, per il trasferimento all'Unione Terred'Acqua delle funzioni relative all'Ufficio di Piano Distrettuale, secondo lo schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge;
- 2) Di dare atto che le Amministrazioni dei sei Enti stanno procedendo all'adozione di analoga deliberazione per la funzione trasferita che avrà decorrenza dal 1 settembre 2012; il trasferimento della funzione vedrà il conseguente trasferimento di tutte le risorse collegate, così come espressamente previsto nella convenzione allegata;
- 3) Di dare atto che le spese del Servizio interessato sono rappresentate dai costi diretti ed indiretti sostenuti per il funzionamento dello stesso, nonché da quelle necessarie per la gestione di specifici progetti collegati. Tali spese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 - comma 21 - del D.L. 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e delle normative vigenti al momento, che vincola i Comuni al momento dell'istituzione di nuove Unioni a non aumentare i costi, devono garantire l'invarianza della spesa riferita al servizio oggetto della presente convenzione e comunque delle gestioni associate;
- 4) Di dare mandato al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della convenzione, autorizzandolo ad apportare alla convenzione eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie o utili in sede di sottoscrizione dell'atto;
- 5) Di dare mandato alla Giunta Comunale ad adottare tutti i provvedimenti di carattere organizzativo e finanziario, inerenti e conseguenti, all'attivazione della convenzione suddetta;
- 6) Di dare atto che si procederà con successiva variazione di Bilancio alla definizione degli aspetti contabili e conseguente imputazione ai Capitoli del Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale, nel rispetto del principio contenuto al precedente punto 3;

Attesa l'urgenza, al fine di assicurare l'operatività dell'ente, con separata votazione e con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Consigliere Morandi) e astenuti n. 5 (Consiglieri Gallerani, Roncaglia, Facchini, Zavattaro e Cannone), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

UNIONE TERRED'ACQUA
(Provincia di Bologna)

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE
FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE**

Rep. n. _____

Il giornodel mese di.....dell'anno duemiladodici, nella Sede dell'Unione Terred'acqua , con la presente convenzione, tra i signori:

-, nato a, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA** (codice fiscale:) con sede a Anzola dell'Emilia (BO),, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nata a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CALDERARA DI RENO** (codice fiscale:) con sede a Calderara di Reno (BO),, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CREVALCORE** (codice fiscale:) con sede a Crevalcore (BO),, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SALA BOLOGNESE** (codice fiscale:) con sede a Sala Bolognese (BO), via, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO** (codice fiscale:) con sede a San Giovanni in Persiceto (BO), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nata a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE** (codice fiscale:) con sede a Sant'Agata Bolognese (BO), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. .. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato ail quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di presidente pro-tempore **dell'UNIONE TERRED'ACQUA** (cod. fisc.....) con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n.... del..., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- con atto costitutivo sottoscritto in data 20 dicembre 2011 repertorio nr. 3155, registrato a Bologna in data 27/12/2011, i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto hanno costituito l'Unione Terred'Acqua, in conformità allo Statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131
- che i sopra elencati Comuni , con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni relative all'Ufficio di Piano distrettuale, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione Terred'Acqua (di seguito chiamata Unione) ha accettato il trasferimento delle suddette funzioni, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;

tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – FINALITA'

1. L'Unione Terred'Acqua con la gestione associata delle funzioni relative all'Ufficio di Piano persegue l'obiettivo di:
 - a) proseguire l'azione già attivata dai Comuni di utilizzare un sistema di relazioni finalizzato alla gestione integrata e condivisa delle funzioni di programmazione, monitoraggio e verifica in ambito sociale e socio-sanitario;
 - b) garantire un governo congiunto delle politiche e degli interventi sociali, sanitari e sociosanitari;
 - c) rivedere i processi organizzativi per semplificare il rapporto con gli utenti;
 - d) favorire la partecipazione delle parti sociali ai processi di pianificazione.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto il trasferimento all'Unione delle funzioni assegnate dal quadro normativo nazionale e regionale all'Ufficio di Piano distrettuale sinteticamente indicate in allegato al presente atto.
2. In particolare viene affidata la prosecuzione delle attività dirette a conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) lo sviluppo del sistema integrato di accesso ai servizi attraverso:
 - a1) la connessione fra Sportelli Sociali e Sportelli Distrettuali;
 - a2) la predisposizione, su base distrettuale, di percorsi unificati e integrati per usufruire dei servizi della rete;
 - b) Il consolidamento di strutture professionali integrate per la valutazione e la presa in carico multidisciplinare dei cittadini attraverso:
 - b1) l'implementazione di processi per la realizzazione della continuità assistenziale
 - b2) l'ampliamento di un sistema informativo di area metropolitana previsto dal progetto GARSIA
 - b3) la progettazione coordinata e di verifica dell'utilizzo del fondo regionale per la non autosufficienza.
3. Sulla base della L.R. 1072008 e dell'art. 11 – 4° comma. La Giunta dell'Unione svolge le funzioni del Comitato di Distretto. In tali casi la Giunta deve essere integrata con la partecipazione del Direttore di Distretto o altri soggetti che per legge devono essere sentiti. L'Unione assorbe quindi le funzioni di Ente capodistretto.
4. Ulteriori funzioni potranno essere assegnate attraverso gli atti di pianificazione regionale o programmazione distrettuale.

ART 3 – MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il trasferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 2 della presente convenzione avviene con decorrenza 01/09/2012.
2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui all'art.2 attribuite fino ad allora ai Comuni, ivi compreso il Comune capodistretto, riguardanti le materie oggetto del conferimento, succedendo a tutti gli effetti giuridici ai Comuni nei rapporti e nei contratti in essere con soggetti terzi inerenti le materie trasferite.
3. Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti, nel rispetto dei criteri generali dettati dai singoli Statuti comunali ed istitutivi dell'Unione, procedendo anche alla sottoscrizione del rapporto con l'Azienda ASL.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa costituita attraverso il trasferimento del personale attualmente attualmente comandato presso il servizio associato; detto trasferimento avverrà con apposito atto nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti. Il suddetto personale, nella fase iniziale, sarà giuridicamente comandato presso l'Unione. Per il perseguimento degli obiettivi di integrazione sociosanitaria, fermo restando le reciproche competenze, l'organizzazione del funzionamento dell'ufficio saranno concertate con l'Azienda ASL.
5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.

6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 5 e 8.

7. L'unione applica ai servizi i regolamenti in vigore nei singoli Enti che si impegnano alla progressiva armonizzazione dei regolamenti stessi.

ART. 4 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. Oltre a quanto previsto all'art. 3 comma 4, i Comuni possono trasferire e/o comandare all'Unione personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti trasferiti

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni dalla data di cui al precedente art. 3, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie trasferite,.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione, adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto dalla presente convenzione, per rendere disponibile all'Unione il personale dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della presente convenzione. Gli stessi organi provvedono all'adozione degli atti necessari all'Unione per subentrare ai Comuni dalla stessa data nei rapporti derivanti dai contratti individuali, di lavoro autonomo, di natura occasionale e Co.Co.Co. correlati al conferimento delle materie oggetto della presente convenzione.

5. La dotazione organica, l'organigramma del servizio vengono annualmente determinate, nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

ART. 5 – SEDE

1. La sede del servizio è nel territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto, quale sede del Distretto sanitario Pianura Ovest.

2. Ciascun Comune individua e comunica all'Unione un referente per le funzioni di cui alla presente convenzione.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.

2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni al fine di assicurare, secondo quanto previsto dal proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

3. L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno al 30 giugno e 31 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni. Le variazioni ai bilanci assestamenti previsionali, che comportano un aumento di spesa a carico dei comuni conferenti devono essere concordati con i comuni stessi prima d'essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità di gestione dovranno esser tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli Comuni.

4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni; l'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa

ART. 7 – RIPARTO DELLE SPESE

1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti. Tali spese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 21 del DL 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e delle normative vigenti al momento, che vincola i comuni al momento dell'istituzione di nuove unioni a non aumentare i costi, devono garantire l'invarianza della spesa riferita al servizio oggetto della presente convenzione e comunque delle gestioni associate.

2. Nel determinare la somma da porre a carico dei Comuni aderenti all'Unione da mandare a riparto si terrà conto anche dei criteri e vincoli relativi all'uso delle risorse trasferite, definite annualmente dagli organi di pianificazione regionale e programmazione distrettuale

3. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra i Comuni in relazione agli abitanti calcolati su base annua al 31 dicembre del secondo anno precedente, fatta eccezione per particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.

4. I Comuni si obbligano al pagamento, su richiesta dell'Unione, della propria quota annua, in quattro rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del primo mese di ogni trimestre, salvo conguaglio finale entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

5. In sede di riparto delle suddette spese, per i comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti si opereranno detrazioni dei costi per un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.

ART. 8 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del trasferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni hanno allocato l'esercizio delle materie conferite; utilizza inoltre in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni hanno destinato all'esercizio delle materie trasferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito della sottoscrizione di apposito contratto l'Unione e il Comune concedente.

3. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie trasferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

4. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie trasferite.

5. L'Unione provvederà a condurre i beni in concessione d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni, fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito alla manutenzione ordinaria, da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.

6. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il trasferimento delle funzioni relative al personale e all'organizzazione all'Unione e l'entrata in vigore delle presente convenzione decorre dal termine indicato al precedente art. 3 ed ha durata pari a quella dell'Unione. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne i contenuti entro la data del 31/12/2014 al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

ART. 10 – RECESSO DALLA CONVENZIONE

1. Il recesso da parte di un singolo Comune dalla presente convenzione deve essere deliberato e comunicato all'Unione entro la fine del mese di Aprile ed ha effetto a decorrere dal mese di gennaio successivo. Qualora il recesso venga esercitato oltre la data del 30 di Aprile avrà effetto a partire dal primo del mese di Gennaio del secondo anno successivo. Il recesso di un Comune dall'Unione provoca la sua contestuale ed automatica decadenza dalla presente convenzione.

2. Il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione

3. Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione comporterà la cessazione di eventuali comandi di personale nonché il trasferimento al Comune recedente del personale già conferito.

4. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune recedente che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune recedente invece restano all'Unione.

5. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune recedente. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Qualora tali beni siano già stati interamente pagati il comune recedente deve corrispondere le quote di proprietà degli altri comuni, calcolate sulla base di una valutazione tecnica economica sul valore residuo del bene stimato al momento del recesso. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione. In caso di patrimonio dell'Unione costituito con contributo dei comuni aderenti, qualora per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile, verrà riconosciuto al Comune recedente una quota pari al valore stimato sulla base di una valutazione tecnico economica.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
IL SINDACO DEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO
IL SINDACO DEL COMUNE DI CREVALCORE
IL SINDACO DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE
IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
IL SINDACO DEL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE TERRED'ACQUA

ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' DELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE

- garantire la funzione di supporto alla Giunta dell'Unione e al Direttore di Distretto, per le funzioni di programmazione, regolazione e committenza nell'ambito dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari.
- presidiare l'integrazione fra i servizi dei Comuni e quelli dell'Azienda USL, nonché supporta gli organismi della partecipazione. Esso pertanto favorisce la partecipazione del Terzo Settore fin dalla fase della programmazione, nonché il confronto con le OO.SS. L'Ufficio di Piano dovrà inoltre operare per il mantenimento di un sistema stabile e positivo di collaborazione con le ASP e con gli altri soggetti della produzione dei servizi.
- garantisce le necessarie funzioni di segreteria e di supporto tecnico e gestionale, l'Ufficio di Piano deve proseguire nello svolgimento delle attività previste al punto 1 dell'all. A alla DGR 1004/2007, ossia:

- attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e sociosanitaria (Piano di Zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, e Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non autosufficienza, e dei programmi distrettuali per le politiche giovanili);

- attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa;

- attività istruttoria e di monitoraggio per lo svolgimento dell'attività delle ASP, confermando in capo alla stessa la disciplina di cui al punto 8 della D. G. R. 514/09;

- attività istruttoria, adozione di atti / provvedimenti e monitoraggio per l'istituto dell'accreditamento, così come definito dalla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 514 del 20.4.2009, e successive integrazioni;

- azioni di impulso e di verifica delle attività attuative della programmazione sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento:

- all'utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica in itinere dei risultati del Piano annuale per la non autosufficienza e dell'equilibrio del Fondo distrettuale per la non autosufficienza;
- all'impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata dei Programmi finalizzati e per la gestione di alcuni servizi comuni nella prospettiva della costituzione del Fondo sociale locale;
- alla promozione e supporto ad azioni di integrazione e coordinamento organizzativo e professionale relativamente ai servizi sociali e sanitari;
- al presidio e alla promozione dell'integrazione della progettualità e degli interventi sociali e sociosanitari con le altre politiche (es.: funzione di raccordo per inserimento lavorativo disabili e fasce deboli, figura di sistema nell'area minori,...);
- al raccordo e all'utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta, anche con riferimento all'attività degli sportelli sociali;
- alla definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona;
- al monitoraggio dell'andamento del benessere e della salute, con riferimento alle determinanti ed agli indicatori presi in considerazione nella programmazione;

- gestione associata di progetti e di risorse, comprendenti quelle finalizzate alle pari opportunità;

- informazione e coordinamento in relazione alla rete dei servizi verso gli sportelli sociali;

- ulteriori funzioni potranno essere assegnate in coerenza con l'Atto di indirizzo e coordinamento e con il Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **61** del **26/07/2012**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA Data 23/07/2012 BUSI MARINA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO Data 23/07/2012 BARBIERI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 61 DEL 26/07/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 01/08/2012